



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Città Metropolitana di Messina

Area 1 - Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina N. 29 Reg. ufficio

Reg. Gen. le N. 420 del 15-11-2024

Oggetto: Stabilizzazione del personale impegnato in attività socialmente utili ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1. Approvazione schema di avviso.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **quindici**, del mese di **novembre**, nel proprio ufficio,

Il Responsabile dell'Area

Premesso che questo Ente si avvale di n. 11 lavoratori ASU di cui n. 7 appartenenti all'Area degli Operatori (ex Cat. A), n. 1 appartenenti all'Area degli Operatori Esperti (ex Cat. B), n. 3 appartenenti all'Area degli Istruttori (ex Cat. C);

Visto l'art. 1, comma 446 della legge 30 dicembre 2018 n°145 e ss. mm e ii, che reca le norme concernenti le procedure di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità ed in forza del quale viene espressamente disposto che: "*Negli anni 2019-2022, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs.28 febbraio 2000 n. 81, e all'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 7 agosto 1997 n. 280...(omissis), possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del Piano del fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:*

- a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'art. 4, comma 6 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125 ovvero dall'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;
- b) l'espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nella quota di accesso dall'esterno;
- c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego (omissis);

- d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;
- e) (omissis)
- f) pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziare da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso permanentemente, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'[articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#);
- g) (omissis)
- h) (omissis)

Visto l'art. 2 del D.L. 22 giugno 2023 n. 75, convertito in Legge 10 agosto 2023 n. 112, recante Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili, secondo cui "Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa";

Visto l'art. 10 della L.R. 16 gennaio 2024 n. 1, recante l'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al sopra richiamato art. 2 del D.L. 75/2023, il cui comma 3 stabilisce che gli enti pubblici possono assumere, attraverso selezione pubblica, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili che ne facciano domanda, appartenenti a tutte le categorie contrattuali, inseriti nell'elenco regionale di cui al comma 1 articolo 30 della legge regionale del n. 5/2014 e successive modificazioni, fermo restando il contributo regionale previsto;

Visto il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 16/01/2024 n. 1 con il quale viene stabilita la copertura finanziaria illustrata nell'apposita tabella con la previsione di spesa decrescente e storicizzata sino al 2047, anno in cui il personale attualmente più giovane di età andrà in pensione e che la predetta copertura tiene conto della stabilizzazione della platea per un numero di ore sino a 24 in dipendenza della categoria posseduta;

Vista la circolare esplicativa dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, di cui al prot. n. 17548 del 24.04.2024, con cui sono illustrate le modalità e le condizioni da osservare ai fini dell'ottenimento del contributo regionale destinato all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche parziale del personale ASU;

Preso atto, come stabilito dal legislatore regionale e chiarito dalla suindicata circolare, che l'ente pubblico può assumere a tempo indeterminato lavoratori socialmente utili, inseriti nell'elenco regionale di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014, a seguito di apposita selezione pubblica riservata esclusivamente a tali lavoratori assegnati ed utilizzati presso l'ente, da svolgere secondo le ordinarie procedure previste dalla legge per i profili professionali e le categorie contrattuali di riferimento;

Preso atto, altresì, che in considerazione delle risorse finanziarie stanziare ex art.10 della L.R. n. 1/2024, la misura massima del contributo erogabile per ciascun lavoratore ASU è stata determinata in euro 19.180,00 annuali lordi, onnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale e assicurativo;

Preso atto che per la procedura di stabilizzazione dei lavoratori ASU, questo Ente intende avvalersi esclusivamente del contributo regionale pari ad Euro 19.180,00 annui lordi omnicomprensivi di ogni onere imposta, etc, per ciascun lavoratore ASU;

Preso atto che la procedura di stabilizzazione del personale ASU a tempo parziale nei limiti del contributo regionale è interamente eterofinanziata e la copertura finanziaria deriva esclusivamente dal suddetto contributo regionale;

Considerato che il contributo di cui all'art. 10 della L.R. n. 1/2024 sia da ricondurre al novero degli etero-finanziamenti previsti dall'art. 57, c. 3-septies, del d.l. 104/2020, i quali, come tali, dal 2021, non rilevano ai fini della determinazione del valore-soglia di sostenibilità finanziaria individuato dall'art. 33, c. 3, del d.l. 34/2019 e dal d.m. attuativo 17 marzo 2020, per le nuove assunzioni etero-finanziate effettuate successivamente al 14 ottobre 2020;

Preso atto pertanto che sono rispettati i vincoli assunzionali di cui all'art. 2 del D.L. 22/06/2023 n. 75 convertito con modificazione dalla legge n. 112 del 10/08/2023;

Preso atto

Che per la procedura di stabilizzazione degli ASU non è previsto alcun vincolo legislativo alla effettuazione di un numero almeno analogo di assunzioni dell'esterno, anche nella forma della riserva di una quota delle capacità assunzionali e che, pertanto, è da intendersi esclusivamente riservata agli ASU che hanno svolto la propria attività presso l'Ente;

Che gli ASU verranno inquadrati con la qualifica posseduta all'avvio degli originari progetti di appartenenza, ossia operatori (ex categoria A), Operatori esperti (ex categoria B) e istruttori (ex cat. C), a seguito di apposita selezione pubblica riservata a tali soggetti da svolgere secondo le rituali procedure di legge per i profili professionali e le categorie contrattuali da ricoprire;

Che per le selezioni concorsuali si applica quanto previsto dal D.P.R. 487/1994 così come modificato dal D.P.R. n. 82/2023;

Ritenuti pertanto sussistenti i sopraindicati requisiti essenziali per il verificarsi di tale fattispecie derogatoria;

Richiamate:

la Delibera di G.M. n. 185 del 28.08.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "ATTO DI INDIRIZZO PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE ESCLUSIVAMENTE RISERVATA ALLE 11 UNITA' APPARTENENTI ALLA CATEGORIA ASU UTILIZZATE DALL'ENTE" che demanda al Responsabile dell'Area Amministrativa, previa modifica del PIAO, la predisposizione di ogni utile provvedimento, nel rispetto della normativa vigente suindicata, ai fini dell'avvio della procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato e parziale in favore degli 11 soggetti ASU in atto utilizzati da questo Ente nei limiti della misura massima del contributo regionale erogabile per ogni lavoratore ASU pari ad euro 19.180,00 annui lordi;

la Delibera di G.M. n° 235 del 21.10.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026" con la quale è stata prevista la stabilizzazione ASU a tempo indeterminato e parziale tramite la procedura speciale di assunzione definita dall'art. 10, comma 3 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 per n. 7 unità dell' Area degli Operatori(ex cat. A) a n. 24 ore settimanali, n. 1 unità dell' Area degli Operatori Esperti (ex cat. B) a n. 23 ore settimanali e n. 3 unità dell'Area degli Istruttori (ex cat. C) a n. 20 ore settimanali;

Visto l'Elenco Regionale di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 28/01/2014 n. 5 e ss.mm.ii.;

Dato Atto che, per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica mediante l'attivazione della procedura di stabilizzazione non occorre procedere al previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria previste dall'art. 30 D.Lgs. 165/01 fino al 31/12/2024 così come previsto dall'art. 3 co.8 L. 56/2019;

Dato Atto, altresì, che è stata inviata, in data 22.10.2024, prot. n. 11580 la comunicazione ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e che ne è stata data pubblicità sul portale Inpa;

Preso Atto

che risultano rispettate le condizioni previste dalla normativa vigente, propedeutiche alle assunzioni;

che con le predette deliberazioni l'amministrazione ha univocamente formalizzato il proprio atto di indirizzo finalizzato all'attivazione del reclutamento delle predette figure già in utilizzo precario presso l'Ente attraverso le programmate procedure di stabilizzazione ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 1/2024;

Evidenziato che l'efficacia della stabilizzazione resta subordinata alla comunicazione della concessione da parte della Regione Siciliana dei finanziamenti previsti dalla normativa richiamata, secondo le modalità e le condizioni indicate dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Circolare prot. n.17548 del 24/05/2024, essendo eterofinanziata nei limiti del contributo regionale;

VISTO l'avviso di selezione, unitamente allo schema di domanda, che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che l'avviso, con allegato schema di domanda, deve essere pubblicato per 10 giorni consecutivi sul sito web del comune, all'albo pretorio on line ed in Amministrazione Trasparente, sottosezione "Bandi di Concorso" e sul Portale Unico del Reclutamento (InPA);

Considerato

che l'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, dispone che "L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalità definite nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

che l'art. 7 comma 8 del D.P.R. 487/1994 così come modificato dal D.P.R. 82/2023 dispone quanto segue: "8. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego."

che l'art. 35 co. 3 lett. a) del D.lgs. 165/01 dispone quanto segue: "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione" (omissis);

che Art. 35-quater comma 1 del D.Lgs. 165/01 prevede che "I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3, prevedono:

a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37.(omissis)

che l'art. 35 quater comma 3-bis del D.Lgs. 165/01 prevede che "*Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta*".

che, trattandosi di procedura di stabilizzazione interamente riservata e quindi di fattispecie derogatoria avviata e gestita in economia da un piccolo comune, occorre garantire l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, pur assicurando l'anonimato dell'elaborato del candidato durante la correzione senza ricorrere necessariamente all'uso di supporti digitali così

come consentito da giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto (v. TAR Lazio-Roma, sezione II-bis sentenza 13 febbraio 2024, n. 2948);

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

Vista la L. 145 del 30/12/2018;

Visto l'art. 30 della legge regionale 28/01/2014, n. 5;

Visti la L. R. n. 1/2024 e il D.L. 75/2023;

Visto il D.P.R. n. 487/94 così come modificato dal D.P.R. 82/2023;

Visto il D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visti i CC.NN.LL. Comparto Funzioni Locali;

Vista la determinazione sindacale n. 37 del 14/11/2024 di nomina del Responsabile dell'Area Amministrativa;

DETERMINA

1. **Di stabilire** che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. **Di procedere**, in attuazione delle delibere di Giunta Comunale sopra indicate e per le motivazioni esposte in premessa, all'indizione di una selezione riservata al personale impegnato in attività socialmente utili ai sensi della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii., attualmente in servizio presso il Comune di San Piero Patti e da inquadrare con la qualifica posseduta all'inizio degli originari progetti di appartenenza, finalizzata alla copertura di n. 11 (undici) posti a tempo indeterminato e parziale, mediante la procedura speciale di stabilizzazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, comma 3 della L.R. 1/2024 e dell'art. 2 del D. L 75/2023, come da elenco che segue:

Area	Ex Cat.	n. unità	Orario Settimanale
OPERATORI	A	07	24 ore
Operatore Esperto	B	01	23 ore
Istruttori	C	03	20 ore

3. **Di approvare** lo schema di "Avviso pubblico per la stabilizzazione del personale impegnato in attività socialmente utili ai sensi della L.R. n. 5/2014 e s.m.i., che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;

4. **Di disporre** la pubblicazione dell'avviso per 10 giorni consecutivi sul sito web del comune, all'albo pretorio on line, sul Portale Unico del Reclutamento (InPA) ove è necessario compilare la relativa domanda, oltre che in Amministrazione Trasparente sottosezione "Bandi di Concorso";

5. **Di dare atto** che la procedura di stabilizzazione avviene nel rispetto di tutte le condizioni previste in materia dalle vigenti disposizioni legislative;

6. **Di dare atto**, ancora, che l'assunzione rimane subordinata ai limiti imposti dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti e da motivate esigenze di organizzazione e che l'efficacia della stabilizzazione è subordinata alla comunicazione della concessione da parte della Regione Siciliana dei finanziamenti previsti dalla normativa richiamata, secondo le modalità e le condizioni indicate dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Circolare prot. n.17548 del 24/05/2024.

7. **Che** a norma degli artt. 4 e 5 della Legge R. n. 7/2019, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Franca Saltafosso, alla quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono;

8. **Di dare**, altresì, atto, ai sensi dell'art. 6 della Legge R. n. 7/2019 e dell'art. 1 comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche potenziale nei confronti del RUP;

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

F.to Saltafosso Franca
(Sottoscritto con firma elettronica)

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Fiore Mario
(Sottoscritto con firma digitale)

La presente determinazione

- È divenuta esecutiva il 15-11-2024
-
-

N. 1540 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 consecutivi:

Dal 15-11-2024, al 30-11-2024.

Data 02-12-2024.

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to Fiore Mario
(Sottoscritto con firma digitale)

Comune di San Piero Patti



Città Metropolitana di Messina

Cod.Fiscale 86000390830

Partita I.V.A 00756380838

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

Avviso per la stabilizzazione a tempo parziale e indeterminato mediante procedura selettiva interamente riservata a n. 7 ASU da inquadrare nell'Area degli Operatori per 24 ore settimanali , n. 1 ASU da inquadrare nell'Area degli Operatori Esperti per 23 ore e n. 3 ASU da inquadrare nell'Area degli Istruttori per 20 ore, inseriti nell'apposito elenco regionale previsto dall'art. 30 della L.R. 5/2014, attualmente in servizio presso il Comune di San Piero Patti, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 75/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10/08/2023 n. 112, e della L.R. 01/2024.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Premesso che questo Ente si avvale di n. 11 lavoratori ASU di cui n. 7 appartenenti all'Area degli Operatori (ex Cat. A), n. 1 appartenenti all'Area degli Operatori Esperti (ex Cat. B), n. 3 appartenenti all'Area degli Istruttori (ex Cat. C);

Visto l'art. 1, comma 446 della legge 30 dicembre 2018 n°145 e ss. mm e ii, che reca le norme concernenti le procedure di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità ed in forza del quale viene espressamente disposto che: "*Negli anni 2019-2022, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs.28 febbraio 2000 n. 81, e all'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 7 agosto 1997 n. 280...(omissis), possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del Piano del fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:*

- a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'art. 4, comma 6 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125 ovvero dall'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;
- b) l'espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell'art. 36, comma2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nella quota di accesso dall'esterno;

- c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego (omissis);
- d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;
- e) (omissis)
- f) pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziare da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso permanentemente, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'[articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#);
- g) (omissis)
- h) (omissis)

Visto l'art. 2 del D.L. 22 giugno 2023 n. 75, convertito in Legge 10 agosto 2023 n. 112, recante Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili, secondo cui "Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa";

Visto l'art. 10 della L.R. 16 gennaio 2024 n. 1, recante l'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al sopra richiamato art. 2 del D.L. 75/2023, il cui comma 3 stabilisce che gli enti pubblici possono assumere, attraverso selezione pubblica, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili che ne facciano domanda, appartenenti a tutte le categorie contrattuali, inseriti nell'elenco regionale di cui al comma 1 articolo 30 della legge regionale del n. 5/2014 e successive modificazioni, fermo restando il contributo regionale previsto;

Visto il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 16/01/2024 n. 1 con il quale viene stabilita la copertura finanziaria illustrata nell'apposita tabella con la previsione di spesa decrescente e storicizzata sino al 2047, anno in cui il personale attualmente più giovane di età andrà in pensione e che la predetta copertura tiene conto della stabilizzazione della platea per un numero di ore sino a 24 in dipendenza della categoria posseduta;

Vista la circolare esplicativa dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, di cui al prot. n. 17548 del 24.04.2024, con cui sono illustrate le modalità e le condizioni da osservare ai fini dell'ottenimento del contributo regionale destinato all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche parziale del personale ASU;

Preso atto, come stabilito dal legislatore regionale e chiarito dalla suindicata circolare, che l'ente pubblico può assumere a tempo indeterminato lavoratori socialmente utili, inseriti nell'elenco regionale di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014, a seguito di apposita selezione pubblica riservata esclusivamente a tali lavoratori assegnati ed utilizzati presso l'ente, da svolgere secondo le ordinarie procedure previste dalla legge per i profili professionali e le categorie contrattuali di riferimento;

Preso atto, altresì, che in considerazione delle risorse finanziarie stanziare ex art.10 della L.R. n. 1/2024, la misura massima del contributo erogabile per ciascun lavoratore ASU è stata determinata in euro 19.180,00 annuali lordi, omnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale e assicurativo;

Preso atto che per la procedura di stabilizzazione dei lavoratori ASU, questo Ente intende avvalersi esclusivamente del contributo regionale pari ad Euro 19.180,00 annui lordi omnicomprensivi di ogni onere imposta, etc, per ciascun lavoratore ASU;

Preso atto che la procedura di stabilizzazione del personale ASU a tempo parziale nei limiti del contributo regionale è interamente eterofinanziata e la copertura finanziaria deriva esclusivamente dal suddetto contributo regionale;

Considerato che il contributo di cui all'art. 10 della L.R. n. 1/2024 sia da ricondurre al novero degli eterofinanziamenti previsti dall'art. 57, c. 3-septies, del d.l. 104/2020, i quali, come tali, dal 2021, non rilevano ai fini della determinazione del valore-soglia di sostenibilità finanziaria individuato dall'art. 33, c. 3, del d.l. 34/2019 e dal d.m. attuativo 17 marzo 2020, per le nuove assunzioni etero - finanziate effettuate successivamente al 14 ottobre 2020;

Preso atto pertanto che sono rispettati i vincoli assunzionali di cui all'art. 2 del D.L. 22/06/2023 n. 75 convertito con modificazione dalla legge n. 112 del 10/08/2023;

Preso atto

Che per la procedura di stabilizzazione degli ASU non è previsto alcun vincolo legislativo alla effettuazione di un numero almeno analogo di assunzioni dell'esterno, anche nella forma della riserva di una quota delle capacità assunzionali e che, pertanto, è da intendersi esclusivamente riservata agli ASU che hanno svolto la propria attività presso l'Ente;

Che gli ASU verranno inquadrati con la qualifica posseduta all'avvio degli originari progetti di appartenenza, ossia Operatori (ex categoria A), Operatori Esperti (ex categoria B) e Istruttori (ex cat. C), a seguito di apposita selezione pubblica riservata a tali soggetti da svolgere secondo le rituali procedure di legge per i profili professionali e le categorie contrattuali da ricoprire;

Che per le selezioni concorsuali si applica quanto previsto dal D.P.R 487/1994 così come modificato dal D.P.R. n. 82/2023;

Ritenuti pertanto sussistenti i sopraindicati requisiti essenziali per il verificarsi di tale fattispecie derogatoria;

Richiamate:

- la Delibera di G.M. n. 185 del 28.08.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "ATTO DI INDIRIZZO PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE ESCLUSIVAMENTE RISERVATA ALLE 11 UNITA' APPARTENENTI ALLA CATEGORIA ASU UTILIZZATE DALL'ENTE" che demanda al Responsabile dell'Area Amministrativa, previa modifica del PIAO, la predisposizione di ogni utile provvedimento, nel rispetto della normativa vigente suindicata, ai fini dell'avvio della procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato e parziale in favore degli 11 soggetti ASU in atto utilizzati da questo Ente nei limiti della misura massima del contributo regionale erogabile per ogni lavoratore ASU pari ad euro 19.180,00 annui lordi;

- la Delibera di G.M. n° 235 del 21.10.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026" con la quale è stata prevista la stabilizzazione ASU a tempo indeterminato e parziale tramite la procedura speciale di assunzione definita dall'art. 10, comma 3 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 per n. 7 unità dell' Area degli Operatori(ex cat. A) a n. 24 ore settimanali, n. 1 unità dell' Area degli Operatori Esperti (ex cat. B) a n. 23 ore settimanali e n. 3 unità dell'Area degli Istruttori (ex cat. C) a n. 20 ore settimanali;

Visto l'Elenco Regionale di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 28/01/2014 n. 5 e ss.mm.ii.;

Dato Atto che, per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica mediante l'attivazione della procedura di stabilizzazione non occorre procedere al previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria previste dall'art. 30 D.Lgs. 165/01 fino al 31/12/2024 così come previsto dall'art. 3 co.8 L. 56/2019;

Dato Atto, altresì, che è stata inviata, in data 22.10.2024, prot. n. 11580 la comunicazione ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e che ne è stata data pubblicità sul portale Inpa;

Preso Atto

che risultano rispettate le condizioni previste dalla normativa vigente, propedeutiche alle assunzioni;

che con le predette deliberazioni l'amministrazione ha univocamente formalizzato il proprio atto di indirizzo finalizzato all'attivazione del reclutamento delle predette figure già in utilizzo precario presso l'Ente attraverso le programmate procedure di stabilizzazione ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 1/2024;

Evidenziato che l'efficacia della stabilizzazione resta subordinata alla comunicazione di concessione da parte della Regione Siciliana dei finanziamenti previsti dalla normativa richiamata, secondo le modalità e le condizioni indicate dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Circolare prot. n.17548 del 24/05/2024, essendo eterofinanziata nei limiti del contributo regionale;

Considerato

che l'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, dispone che "L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalità definite nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

che l'art. 7 comma 8 del D.P.R. 487/1994 così come modificato dal D.P.R. 82/2023 dispone quanto segue: "8. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego."

che l'art. 35 co. 3 lett. a) del D.lgs. 165/01 dispone quanto segue: "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione" (omissis);

che Art. 35-quater comma 1 del D.Lgs. 165/01 prevede che " I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3, prevedono:

a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37.(omissis)

che l'art. 35 quater comma 3-bis del D.Lgs. 165/01 prevede che "*Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta*".

che, trattandosi di procedura di stabilizzazione interamente riservata e quindi di fattispecie derogatoria avviata e gestita in economia da un piccolo comune, occorre garantire l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, pur assicurando l'anonimato dell'elaborato del candidato durante la correzione senza ricorrere necessariamente all'uso di supporti digitali così come consentito da giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto (v. TAR Lazio-Roma, sezione II-bis sentenza 13 febbraio 2024, n. 2948);

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

Vista la L. 145 del 30/12/2018;

Visto l'art. 30 della legge regionale 28/01/2014, n. 5;

Visti la L. R. n. 1/2024 e il D.L. 75/2023;

Visto il D.P.R. n. 487/94 così come modificato dal D.P.R. 82/2023;

Visto il D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visti i CC.NN.LL. Comparto Funzioni Locali;

Vista la determinazione sindacale n. 37 del 14.11.2024 di nomina del Responsabile dell'Area Amministrativa;

Rende noto:

ART. 1

Indizione

Che in applicazione delle disposizioni normative sopra richiamate è indetta una procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato e parziale, interamente riservata al personale ASU in servizio presso il Comune di San Piero Patti da inquadrare con la qualifica posseduta all'avvio degli originari progetti di appartenenza e precisamente per n. 11 ASU, così come segue:

- Stabilizzazione Asu a tempo indeterminato e parziale (24 ore), di n.07 (sette) unità, Area degli Operatori (ex cat. "A");
- Stabilizzazione Asu a tempo indeterminato e parziale (23 ore), di n. 01 (una) unità, Area degli Operatori esperti (ex cat. "B");
- Stabilizzazione Asu a tempo indeterminato e parziale (20 ore), di n. 03 (tre) unità, Area degli Istruttori (ex cat. "C");

Possono partecipare, a pena di esclusione, i lavoratori ASU, attualmente assegnati in servizio presso il Comune di San Piero Patti, inseriti nell'apposito elenco regionale previsto dall'art. 30 della L.R. 5/2014.

Il presente bando costituisce "*lex specialis*" della selezione.

Pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

In applicazione dell'art. 2 del Decreto Legge n. 75-2023, convertito con la Legge n. 112 del 10 agosto 2023, e dell'art. 10 della L.R. n. 1/2024, la presente selezione ha valore di reclutamento speciale ed ha carattere derogatorio rispetto alle ordinarie regole di assunzione essendo riservata soltanto ai soggetti che siano impiegati in attività socialmente utili in servizio presso l'amministrazione che emana il bando.

Per partecipare ai concorsi i candidati debbono essere in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3.

Viene garantita, ai sensi di legge, la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

ART. 2

Rapporto giuridico e trattamento Economico

Il rapporto giuridico di impiego ed il trattamento economico sono regolati dalle norme del Codice Civile, dal Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, dal Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, dai Contratti Collettivi Nazionali Comparto Regioni ed Autonomie Locali e Comparto Funzioni Locali, nonché dai Contratti Decentrati Integrativi personale non dirigente vigenti nel tempo

ART. 3

Requisiti per la partecipazione

Ai sensi di quanto disposto dal D.L. n 75/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10/08/2023 n. 112 e dalla L.R. 01/2024, così come chiarito dalla Circolare esplicativa prot. n. 17548 del 24/04/2024 del Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego dei Servizi e della Formazione – Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, la procedura in argomento è riservata esclusivamente ai lavoratori ASU che svolgono effettivamente attività lavorativa presso il Comune di San Piero Patti che possiedono i seguenti requisiti:

Requisiti generali.

a) *cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'[articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#)*;

b) *maggiore età*;

c) *godimento dei diritti civili e politici senza esclusione dall'elettorato politico attivo*;

d) *idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire*;

e) *posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini tenuti a tale obbligo*;

f) *di non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale*;

g) *non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile ovvero di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità*;

h) *possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 del D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.; la partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età*;

i) *assolvimento dell'obbligo scolastico per l'accesso all'Area degli Operatori (ex cat. A) (per i candidati nati fino al 31 dicembre 1951 l'obbligo scolastico è assolto con la Licenza di quinta elementare o frequenza di 8 anni di studio al compimento dei 14 anni; per i candidati nati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1984 l'obbligo scolastico è assolto con la Licenza di scuola media inferiore o frequenza di 8 anni di studio al compimento dei 15 anni)*;

l) *assolvimento dell'obbligo scolastico (come sopra), accompagnato da una specifica qualificazione professionale e/o esperienza lavorativa almeno triennale presso datori di lavoro pubblici o privati nel medesimo profilo professionale riconducibile alle mansioni richieste per la posizione di lavoro messa a concorso e/o patente di guida di categoria C o D con carta di qualificazione del conducente CQC in corso di validità o diploma di Istruzione secondaria superiore di secondo grado, per l'accesso all'Area degli Operatori Esperti (ex cat. B).*

m) possesso del titolo di diploma di Istruzione secondaria superiore di secondo grado per l'accesso all'Area degli Istruttori (ex cat. C)

Requisiti specifici:

h) Essere, all'atto della indizione della procedura, avviati presso il Comune di San Piero Patti in qualità di ASU ed inseriti nell'Elenco Regionale di cui al comma 1 dell'art 30 della L.R. 28/01/2014 n 5 e SS.MM.II.

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione ed all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

ART. 4

Termini e modalità di presentazione delle domande

Ai sensi dell'art. 35-ter del D.Lgs. 165/2001, le assunzioni a tempo indeterminato e determinato presso le P.A., compresi gli Enti Locali, avvengono tramite concorsi e/o selezioni pubbliche ai quali si accede mediante registrazione al portale unico di reclutamento.

Il presente Avviso di selezione viene, pertanto, pubblicato sul Portale "InPa" raggiungibile tramite la rete internet all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it>.

La pubblicazione nei modi siffatti, ai sensi del D.Lgs 165/2001 esonera dall'obbligo di inserimento dell'Avviso nella GURS – Serie Speciale Concorsi ed Esami.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/EIDAS mediante la compilazione del format di candidatura sul portale "InPa", disponibile all'indirizzo:

<https://www.inpa.gov.it/> previa registrazione sul medesimo portale.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui direttamente e personalmente intestato.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata esclusivamente attraverso il Portale del Reclutamento entro il termine perentorio di 10 (DIECI) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul medesimo Portale, all'indirizzo web <https://www.inpa.gov.it/>;

Nel caso di specie, qualora il termine di scadenza per l'invio online della domanda cada in un giorno festivo, trattandosi di accesso ad una piattaforma online, funzionante 24 h su 24 e 7 giorni su 7 festivi compresi, il termine è perentorio e non prevede lo slittamento al primo giorno successivo non festivo.

Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 del termine indicato.

E' prevista la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata, e, in tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

Per garantire il diritto di partecipazione dei concorrenti dai possibili inconvenienti derivanti dall'uso della tecnologia digitale, in caso di documentato malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale che impedisca la presentazione della domanda di partecipazione, è possibile derogare motivatamente al termine di scadenza per la presentazione della domanda per un lasso corrispondente a quello della durata del malfunzionamento.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora dal controllo si accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, fermo restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000

Sulla domanda dovrà infine essere specificata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 ai fini della presente procedura di concorso e dell'eventuale successiva assunzione

ART. 5

Ammissione dei candidati

La presente procedura selettiva è interamente riservata a n. 7 ASU da inquadrare nell'Area degli Operatori per 24 ore settimanali , n. 1 ASU da inquadrare nell'Area degli Operatori Esperti per 23 ore e n. 3 ASU da inquadrare nell'Area degli Istruttori per n.20 ore, inseriti nell'apposito elenco regionale previsto dall'art. 30 della L.R. 5/2014, attualmente in servizio presso il Comune di San Piero Patti.

I candidati ai quali è riservata la procedura sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Le domande pervenute saranno esaminate da un'apposita Commissione interna nominata dal Responsabile dell'Area Amministrativa di cui infra.

In caso di carenza dei requisiti di ammissione, nonché per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori e/o delle modalità sopra indicate per la presentazione della domanda, si disporrà l'esclusione dalla procedura selettiva con apposito provvedimento pubblicato all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune (<https://www.comune.sanpieropatti.me.it/>), nella sezione Amministrazione Trasparente e su InPa. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di Legge.

ART. 6

Commissione esaminatrice

Con successivo provvedimento del Responsabile dell'Area Amministrativa sarà nominata la Commissione esaminatrice interna, composta da componenti effettivi ed eventuali componenti supplenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R 487/1994 e dei regolamenti interni ove compatibili, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilità, di prevenzione del fenomeno della corruzione e delle pari opportunità previste dagli artt. 35, 35-bis e 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. ,

ART. 7

Prova d'esame

AREA OPERATORI (ex Categoria A)

Per gli appartenenti all'Area degli Operatori (ex categoria A), per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, la prova d'esame verterà sulla valutazione dei titoli posseduti e di una prova di idoneità come previsto dall'art. 1, comma 446 della legge 30 dicembre 2018 n°145 e ss. mm e ii e dal D.P.R. 487/1994, ed è volta ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati nonché le capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, **per un punteggio complessivo massimo di 60/60**

Titoli di studio (12 punti su 60)

a) licenza di scuola elementare punti o diploma di scuola media inferiore: punti 12.

Titoli formativi (18 punti su 60)

a)corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3: punti 0,20 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 18.

Sono valutabili più titoli formativi.

Servizi prestati presso enti pubblici (30 punti su 60):

- a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore, punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di 10 punti;
- b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente, punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di 20 punti.

I servizi inferiori a 3 mesi non sono valutabili.

Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quello del posto cui si concorre.

La valutazione dei titoli sarà effettuata successivamente all'espletamento della prova di idoneità e il candidato dovrà ottenere un punteggio minimo di 12/60.

La **Prova di idoneità** consiste nella esecuzione di operazioni tecnico-manuali di manutenzione ordinaria attinenti alla qualifica professionale messa a concorso, con riferimento alle attività prevalentemente esecutive e tecnico manutentive, servizi ausiliari di supporto e/o di sorveglianza che i medesimi sono chiamati a svolgere, ovvero nella verifica della capacità di utilizzo dei mezzi e/o delle attrezzature in uso per lo svolgimento delle mansioni di lavoro, nello svolgimento di opere manutentive generiche nell'ambito delle lavorazioni edili, di giardinaggio, anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche e, in generale, di tecniche di costruzione, installazione, manutenzione e riparazioni murarie e stradali nonché di pulizia dell'ambiente, secondo le modalità predeterminate dalla Commissione Esaminatrice.

La prova di idoneità deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa. Il giudizio finale della prova pratica attitudinale è espresso in termini di: Idoneo o Non Idoneo.

AREA OPERATORI ESPERTI (ex categoria B)

Per gli appartenenti all'Area degli Operatori Esperti (ex categoria B), per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, accompagnato da una specifica qualificazione professionale e/o esperienza lavorativa almeno triennale presso datori di lavoro pubblici o privati nel medesimo profilo professionale riconducibile alle mansioni richieste per la posizione di lavoro messa a concorso e/o patente di guida di categoria C o D con carta di qualificazione del conducente CQC in corso di validità o il diploma di Istruzione secondaria superiore di secondo grado, la prova d'esame verterà sulla valutazione dei titoli posseduti, di una prova di idoneità ai sensi dell'art. 49 della legge regionale del 5 novembre 2004 n.15 e del D.P.R. 487/1994 e di una prova scritta, ed è volta ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati, nonché le capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere, **per un punteggio complessivo massimo di 60/60**

Titoli posseduti punteggio minimo 4/60 – punteggio max 20/60:

Titoli di studio (4 punti su 60)

- a) licenza di scuola elementare punti o diploma di scuola media inferiore: punti 4.

Titoli formativi (6 punti su 60)

- a) corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3: punti 0,20 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 6.

Sono valutabili più titoli formativi.

Servizi prestati presso enti pubblici (20 punti su 60)

- a)- servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore, punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di 8 punti;

b) - servizi prestati in qualifica professionale corrispondente, punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di 12 punti.

I servizi inferiori a 3 mesi non sono valutabili.

Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quello del posto cui si concorre.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo l'espletamento della prova scritta ed il candidato dovrà ottenere un punteggio minimo di 4/60.

La **Prova di idoneità** consiste nella esecuzione di operazioni tecnico-manuali attinenti alla qualifica professionale messa a concorso ovvero nella verifica della capacità di utilizzo dei mezzi e/o delle attrezzature in uso per lo svolgimento delle mansioni di lavoro, nello svolgimento di opere manutentive generiche nell'ambito delle lavorazioni edili, di giardinaggio, anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche e, in generale, di tecniche di costruzione, installazione, manutenzione e riparazioni murarie e stradali nonché di pulizia dell'ambiente, **secondo le modalità predeterminate dalla Commissione Esaminatrice.**

La prova di idoneità deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa. Il giudizio finale della prova pratica attitudinale è espresso in termini di: Idoneo o Non Idoneo.

Prova scritta punteggio minimo 27/60 – Punteggio max 40/60. Durata max 90 minuti

La prova scritta consiste nella formulazione di una risposta breve a quesiti attinenti, in particolare, a:

- Codice della strada con particolare riferimento agli schemi di segnaletica stradale e alla gestione dei cantieri stradali;
- Nozioni generali sulla sicurezza del lavoro (D.lgs. n.81/2008);
- Nozioni delle norme in materia di procedimento amministrativo, ordinamento degli enti locali, anticorruzione e trasparenza;
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- Accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse con giudizio espresso in termini di Idoneo o Non Idoneo.

Le modalità ed i criteri di valutazione saranno predeterminati dalla Commissione Esaminatrice.

AREA ISTRUTTORI (ex categoria C)

Per gli appartenenti all'Area degli Istruttori (ex categoria C), per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, la prova d'esame verterà sulla valutazione dei **titoli** posseduti e di una **prova scritta**, ed è volta ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati, nonché le capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere **per un punteggio complessivo massimo di 60/60**.

Titoli posseduti punteggio minimo 7/60 – Punteggio max 20/60:

Diploma scuola superiore punti 7

Laura triennale punti 9

Laurea Magistrale punti 11

In caso di pluralità della stessa tipologia di titoli, il punteggio viene maggiorato del 30%.

Abilitazione post-laurea conseguita con superamento di Esame di Stato punti 4

Master punti 2

Corsi di formazione (durata minima di 150 ore) punti 2 (valutabili max 2 attestazioni)

La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo l'espletamento della prova scritta.

Prova scritta punteggio minimo 24/60 – Punteggio max 40/60. Durata max 90 minuti

La **prova scritta** consiste nella formulazione di una risposta breve a quesiti attinenti, in particolare, a:

- Nozioni delle norme in materia di procedimento amministrativo, ordinamento degli enti locali, anticorruzione e trasparenza;
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- Codice della strada con particolare riferimento agli schemi di segnaletica stradale e alla gestione dei cantieri stradali;
- Nozioni generali sulla sicurezza del lavoro (D.lgs. n.81/2008);
- Accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse con giudizio espresso in termini di Idoneo o Non Idoneo.

Le modalità ed i criteri di valutazione saranno predeterminati dalla Commissione Esaminatrice.

Tutte le prove d'esame previste dal presente articolo verranno espletate giorno _____ a partire dalle ore _____.

La presentazione della domanda comporta l'avvenuta conoscenza della data d'esame ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

I candidati dovranno presentarsi presso il Palazzo comunale, in Piazza A. De Gasperi, 1 il giorno stabilito muniti di un valido documento di riconoscimento, senza ulteriore comunicazione. I candidati che non si presenteranno alla data e ora stabilita saranno esclusi dalla selezione. La mancata presentazione equivale a rinuncia alla procedura selettiva.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie manoscritti, giornali, riviste o attrezzatura informatica, tablet, telefono cellulare, smartphone, smartwatch, etc.. I candidati possono usare solo ed esclusivamente il materiale (mezzi, supporti, fogli, penne, buste per elaborati con all'interno buste contenenti i dati anagrafici da sigillare, attrezzatura etc.) fornito ed autorizzato dalla Commissione. I candidati possono consultare soltanto testi di legge non commentati e dizionari autorizzati dalla commissione.

I candidati potranno segnalare l'eventuale appartenenza alla categoria di soggetti di cui all'art. 3 della L.P. 10 settembre 2003 n. 8 o di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o di essere soggetti portatori di disturbi specifici di apprendimento, nonché la richiesta di eventuali ausili in relazione all'handicap o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) e/o necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove (dietro presentazione di apposita certificazione medica)

ART. 8

Formazione delle graduatorie

Terminate le procedure selettive la Commissione redigerà appositi verbali con indicazione dei candidati dichiarati idonei e utilmente collocati nelle previste graduatorie.

Ai fini della valutazione della sussistenza della specifica professionalità richiesta ai fini dell'accesso al posto la Commissione esprimerà un giudizio complessivo di "idoneità" o "non idoneità" del candidato rispetto alla specifica funzione collegato all'attribuzione di un punteggio finale.

A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli fiscalmente a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- p) minore età anagrafica.»;

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di carattere generale in materia di reclutamento e concorsi nella P.A. ed in particolare quelle previste dal D.P.R. 484/97 e ss.mm.ii.

Con successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile dell'Area Amministrativa saranno approvate le graduatorie in via definitiva e rese esecutive, l'atto dirigenziale con allegate graduatorie finali, sarà pubblicato all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune <https://www.comune.sanpieropatti.me.it/>, nella sezione Amministrazione Trasparente e su InPa. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di Legge.

ART. 9

Assunzione in servizio

I candidati dichiarati idonei verranno stabilizzati, al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni, nonché secondo quanto indicato dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Circolare prot. n.17548 del 24/05/2024, con efficacia subordinata alla comunicazione della concessione da parte della Regione Siciliana dei finanziamenti previsti dalla normativa sopra richiamata, mediante contratto individuale di lavoro a tempo parziale e indeterminato per n. 24 – 23 e 20 ore settimanali, tenuto conto della corrispondente Area di inquadramento all'atto della selezione. Gli stessi candidati verranno inquadrati, secondo quanto previsto dal presente avviso, con la qualifica posseduta all'avvio degli originari progetti di appartenenza, ossia n. 7 nell'Area degli Operatori (ex categoria "A"), n. 1 nell'Area degli Operatori Esperti (ex categoria "B") e n. 3 nell'Area degli Istruttori (ex categoria "C").

I candidati dichiarati idonei che, senza alcun giustificato motivo, non prendano servizio a decorrere dalla data stabilita saranno considerati rinunciatari e rimarranno in servizio presso questa Amministrazione sino allo scadere del termine di vigenza delle Attività Socialmente Utili.

Prima di procedere alla stipula del contratto individuale, il Funzionario E.Q. in cui è incardinato il servizio personale, provvede ad acquisire i documenti necessari a provare il possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego pubblico.

L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli di cui all'art. 71 e succ. del D.P.R. n.445/2000.

Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 in materia di sanzioni penali.

La mancanza dei requisiti stessi costituirà motivo di risoluzione del contratto.

I vincitori dovranno prendere servizio, a pena di decadenza della graduatoria, entro il termine indicato dall'Ente nella convocazione di assunzione in servizio.

ART. 10

Informativa Privacy e Responsabile del procedimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE recante il GDPR (General Data Protection Regulation), si informa che i dati personali liberamente comunicati dai concorrenti, saranno trattati nel rispetto del trattamento dei dati personali sensibili con riguardo al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità individuale, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I dati personali sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione in argomento, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica vigente. I dati forniti dai candidati potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e della graduatoria, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti di competenza della Commissione e dell'Amministrazione comunale in ordine alla procedura selettiva e assunzionale in argomento, nonché per adempiere a specifici obblighi previsti dalla normativa vigente in materia. Il conferimento dei dati sensibili da parte dei candidati è obbligatorio al fine di esperire le procedure inerenti il presente bando e, pertanto, il rifiuto di fornire tali dati, comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione riguardante la partecipazione alla prevista selezione, nonché agli adempimenti conseguenti inerenti la procedura concorsuale. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero dal presente bando, nel rispetto della riservatezza degli stessi. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. L'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: diritto all'accesso ai propri dati personali, alla rettifica o alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati e all'opposizione al trattamento. Per quanto non espressamente qui indicato ai fini del trattamento dei dati sensibili e per la relativa pubblicazione, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia in quanto applicabile. Il Titolare del trattamento dei dati personali sensibili è il Comune di San Piero Patti per il tramite dei Funzionari e incaricati preposti per la presente procedura.

DPO(Data Protection Officer): Salvatore Minucci – email: servizio.dpo@asmel.eu

il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Franca Saltafosso – Area Amministrativa

Indirizzo pec: protocollo@pec.comune.sanpieropatti.me.it

ART. 11

Norme di salvaguardia e norme finali

L'amministrazione comunale si riserva, per motivate ragioni, ed a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare o di riaprire i termini per la presentazione delle domande, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente bando, ed altresì non procedere alla successiva assunzione dei vincitori, senza che gli interessati possano vantare diritti di alcun genere nei confronti dell'Ente.

Il completamento della presente procedura mediante l'assunzione del vincitore della selezione resta comunque subordinata, oltre che al rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla legge, a salvaguardia della sana e corretta gestione finanziaria, anche alla concessione, da parte della Regione Siciliana ed in favore del Comune di San Piero Patti, dei contributi regionali previsti dalla legge regionale 1/2024, secondo le modalità e le condizioni stabiliti nella circolare esplicativa dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, di cui al prot. n. 17548 del 24.04.2024, stante che solo attraverso la loro effettiva percezione potrà essere garantita concreta copertura economico-finanziaria alla successiva assunzione da parte dell'Ente procedente, trattandosi di assunzione interamente eterofinanziata nei limiti del contributo regionale.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvia al D.P.R. n. 487/1994 così come modificato dal D.P.R. n.82/2023 e alla vigente normativa in materia.